

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano "S. Valentini"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Scipione Valentini Via Alfonso Rendano -87030 CAROLEI (CS) Alfonso Rendano

Tel 0984/1635421 C.F. 80005140787

E-Mail: csic80200t@istruzione.it PEC: csic80200t@pec.istruzione.it

Sito: <https://www.iccaroleidipignano.edu.it/>



Carolei, 06 Dicembre 2021

**Ai sigg. Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito istituzionale**

Loro sedi

OGGETTO: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si trasmette, in allegato alla presente, il Decreto-legge 26 novembre 2021 n.172 che introduce "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". In attesa della nota applicativa del MI con indicazioni operative per le scuole, si comunicano le previsioni poste in essere dal Decreto legge.

Il testo prevede a partire dal 15 dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose, che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde. È esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente i lavoratori non vaccinati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha un'invalidità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione. Quanto sopra deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 Novembre 2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Luca**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93